Civile Ord. Sez. 5 Num. 28475 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BALSAMO MILENA
Data pubblicazione: 05/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10553/2019 R.G. proposto da:

Verdecchia Fausta Maria Grazia, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Di Gravio

-ricorrente-

contro

Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Abruzzo n. 920/2018 depositata il 03/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del 22/10/2026 dal Consigliere Milena Balsamo.

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente Fausta Maria Grazia Verdecchia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo n. 920/V/2018, depositata il 3 ottobre 2018 e non notificata.

La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento, emessa per il recupero del Canone radiotelevisivo (annualità dal 2009 al 2015), proposta esclusivamente nei confronti dell'Agente della Riscossione (allora Equitalia Centro Spa) avente sede in L'Aquila, per vizi propri dell'atto.

1.1.Il giudice di prime cure aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Torino. Adita dalla contribuente, la CTR ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello.

1.2.In particolare, il giudice del gravame ha ritenuto corretta la declinatoria di competenza, argomentando che la competenza sulla debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo apparterrebbe alla Commissione Tributaria di Torino, essendo parte in causa l'Agenzia delle Entrate di Torino quale delegata alla riscossione del tributo.

1.3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a nove motivi.

1.4.L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata, non avendo svolto attività difensiva.

MOTIVI DI DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 81 c.p.c. e dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver confermato l'incompetenza territoriale della C.T.P. di L'Aquila in favore di quella di Torino, sebbene l'impugnazione avverso la cartella di pagamento fosse stata promossa unicamente nei confronti dell'Agente della Riscossione avente sede a L'Aquila, deducendo vizi propri dell'atto e l'omessa notifica degli atti presupposti.

1.1. Il motivo è fondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.2. L'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo che hanno sede nella loro circoscrizione.

1.3. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex plurimis:* Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1539 del 23/01/2026; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 28064 del 31/10/2019, la quale richiama e conferma i precedenti di cui a Cass. n. 15829/2016 e Cass. n. 20671/2014), nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere — esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella — vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione (ora Corte di Giustizia) Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo.

1.4. Il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d) e comma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando ruolo e cartella esattoriale in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude sia il frazionamento delle cause tra giudici diversi sia la rimessione arbitraria al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente (Cass. n. 15829/2016; Cass. n. 20671/2014; Cass. n. 7635/2017). La natura "recuperatoria" dell'impugnazione dell'atto dell'agente della riscossione non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale, restando il giudice investito dell'impugnazione dell'atto notificato e di quelli precedentemente non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione.

1.5. Nè a diversa conclusione può giungersi invocando i princìpi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44 del 2016. Come chiarito dalla Suprema Corte (in conformità a Cass. n. 30054 del 21/11/2018), la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

regola per cui la competenza territoriale nelle controversie promosse nei confronti dei concessionari è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore trova applicazione esclusivamente con riguardo ai tributi degli enti locali, a seguito della citata declaratoria d'illegittimità costituzionale volta a evitare un pregiudizio al diritto di azione del contribuente di fronte alle scelte geograficamente disaggregate dei Comuni. Al contrario, nella riscossione coattiva dei tributi erariali e non locali disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973 (mediante ruolo), l'attribuzione della competenza territoriale secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost., inserendosi in un sistema coordinato (artt. 12, 24 e 46 d.P.R. n. 602/1973). Applicare estensivamente il *dictum* della Consulta fuori dal perimetro dei tributi locali condurrebbe al paradossale effetto opposto di costringere il contribuente a impugnare la cartella avanti a un giudice geograficamente lontanissimo dal proprio domicilio.

1.6. Va pertanto ribadito il seguente principio di diritto:

«Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere - esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella - vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale (ovvero Corte di Giustizia Tributaria) nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore.» (cfr. Cass. n. 28064 del 31/10/2019)

1.7. Nel caso in esame, la contribuente ha ritualmente notificato il ricorso introduttivo unicamente all'Agente della Riscossione avente sede a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L'Aquila. La C.T.R. dell'Abruzzo ha pertanto errato in diritto nell'ancorare la competenza territoriale alla sede dell'ente impositore (Agenzia delle Entrate di Torino), violando il combinato disposto degli artt. 4 del d.lgs. n. 546/1992 e 39 del d.lgs. n. 112/1999.

1.8. L'accoglimento del primo motivo, integrando un *error in procedendo* che vizia alla radice la competenza del giudice designato dalla CTR, ha efficacia tranciante e determina l'assorbimento di tutte le ulteriori doglianze formulate dalla ricorrente relative alle istanze di sospensione cautelare (motivi 2, 3 e 4), all'onere della prova e al difetto di motivazione (motivi 5, 6 e 7), nonché all'omessa pronuncia (motivi 8 e 9).

1.9. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto sulla competenza, si dispone il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, la quale provvederà al giudizio di merito e alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione del 22/10/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale